

Oggetto: misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID19 interpretazione attuativa sul territorio della regione Piemonte delle disposizioni di cui al D.P.C.M. 26 aprile 2020.

Il DPCM 26 aprile 2020, a far data dal 4 maggio 2020, consente gli spostamenti all'interno del territorio regionale per le motivazioni di cui all'art. 1, comma 1, lett. a), del DPCM 26/2020, ovvero per lavoro, necessità, salute, incontro di congiunti; lo stesso DPCM all'art. 1, comma 1, lettera f), consente svolgere individualmente, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, attività sportiva o attività motoria, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività.

Considerato che l'ordinanza approvata dal presidente della Regione Piemonte (Decreto Presidente della Giunta Regionale n. 50 - 2 maggio 2020), non ha inteso introdurre ulteriori limitazioni all'attività sportiva quali la pesca, quest'ultima è consentita nella sua forma dilettantistica individuale sportiva (attività intesa a perseguire l'espressione o il miglioramento della condizione fisica e psichica, lo sviluppo delle relazioni sociali o l'ottenimento di risultati in competizioni).

Inoltre, con l'ordinanza citata, sono venute meno le limitazioni imposte con la precedente ordinanza (DPGR 36 del 6 aprile 2020) relativamente allo spostamento degli animali da compagnia, è quindi consentito l'allenamento e addestramento cani nei centri cinofili nelle aree autorizzate, senza il contatto diretto fra le persone, nel rispetto del distanziamento sociale e della normativa vigente. L'attività dovrà essere svolta singolarmente, unitamente ai cani da addestrare, secondo una turnazione di utilizzo delle Zone di addestramento e allenamento cani e senza il contatto diretto fra le persone, nel rispetto del distanziamento sociale e della normativa vigente in tema di contenimento della diffusione del virus Covid-19.

Analogamente si ritiene possano essere riprese le attività di censimento della fauna ai sensi della legge 157/1992 e articolo 13 l.r. 5/2018, sempre nel rispetto delle misure di prevenzione, in forma individuale o al massimo di due persone.